DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 17

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonche' le minusvalenze e sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Versione in vigore dal 22 febbraio 2024, non più in vigore dal 6 agosto 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale
Estremi	Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
Titolo	II — Disciplina del concordato preventivo biennale
Capo	II — Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-13-2024/art-17-valore-della-produzione-netta-oggetto-di-concordato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it